

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI LIQUIDI NEL NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE a cura di Gianfranco Amendola

Uno dei problemi più dibattuti nella normativa ambientale riguarda il confine tra la disciplina sulle acque e quella sui rifiuti. In questa sede, rinviando ad altre opere per approfondimenti¹, sembra sufficiente ricordare che fino all'emanazione del nuovo testo unico D. Lgs 152/2006, dottrina e giurisprudenza, in base alla definizione di scarico contenuta nel D. Lgs 152/1999 ed all'art. 8 D. Lgs 22/1997, relativo alle esclusioni dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, erano giunte alla consolidata conclusione che il D. Lgs 152/1999 si applicava ogni volta che vi fosse uno scarico diretto tramite condotta, mentre, negli altri casi (inclusi gli scarichi indiretti) si applicava quella sui rifiuti.

Con il nuovo decreto, tuttavia, risultano cambiate entrambe le norme di riferimento, così come risulta dal seguente prospetto:

<p>ART. 2 DIRETTIVA 91/156/CEE sui rifiuti</p> <p>Sono <i>esclusi</i> dal campo di applicazione della presente direttiva: a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; qualora già contemplati da altra normativa:</p> <p>iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;</p>	<p>ART. 8 D. LGS 22/1997 (Esclusioni)</p> <p>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:</p> <p>e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;</p> <p>ART. 2, D. Lgs 152/1999 Definizioni</p> <p>bb) «scarico»: qualsiasi immissione <u>diretta tramite condotta</u> di acque reflue <u>liquide, semiliquide e comunque convogliabili</u> nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.</p>	<p>ART. 185 D. LGS 152/2006 LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);</p> <p>b) <u>gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;</u></p> <p>ART. 183 D. LGS 152/2006 DEFINIZIONI</p> <p><u>aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;</u></p>
--	---	--

Diciamo subito che, a proposito della nuova definizione di <<scarico>>, non sembra molto rilevante la eliminazione del requisito di *liquide, semiliquide e comunque convogliabili*, riferito alle acque reflue. E, se pure è vero che manca la definizione di <<acque reflue>>, è anche vero che esistono quelle di *acque reflue domestiche, urbane e industriali*, cui si può fare riferimento.

Il vero problema che si presenta riguarda, invece, la eliminazione della qualificazione della immissione come <<diretta tramite condotta>>, in quanto essa riapre la problematica degli scarichi cd. indiretti., che sembrava chiusa dopo l'abrogazione della legge Merli. Viene, quindi, naturale ritenere che la eliminazione di questa specificazione ci riporti alla situazione *quo ante*, per cui oggi

¹ Si rinvia, in proposito al nostro *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, Giuffrè, Milano 2003, e *La gestione dei rifiuti*, Maggioli 2005.

si potrebbero considerare <<scarichi>> anche le immissioni indirette, effettuate, cioè, non in modo diretto, ma, ad esempio, tramite autospurgo.

A questo punto, appare del tutto evidente che tale cambiamento di definizione può portare ad un ripensamento della problematica acque-rifiuti così come sopra esposta.

Tuttavia, a questo proposito, occorre tener conto che, come si è visto, con il nuovo testo non cambia solo la definizione di <<scarico>>, ma che la esclusione dalla normativa sui rifiuti dell'art. 8 citata (relativa alle <<acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido>>), nel nuovo art. 185, comma 1, lett.b) riguarda <<gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue>>.

A livello esclusivamente letterale, utilizzando le definizioni di legge, quindi, non sono soggette alla normativa sui rifiuti (ma a quella sulle acque) le <<immissioni di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria ...>>, mentre sono sottoposte alla normativa sui rifiuti, quali rifiuti liquidi, le acque reflue di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ed è subito evidente che l'elemento differenziale, a questo punto, non è costituito dal binomio acqua reflua (acque)- rifiuto liquido (rifiuti) in quanto, in realtà, anche una acqua reflua è rifiuto liquido se il detentore se ne disfa, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene. Esso consiste, invece, nella <<immissione in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria>>, perché, mancando questa, l'acqua reflua va qualificata come rifiuto liquido².

In altri termini, a prescindere dalla legittimità del cambiamento terminologico rispetto al dettato comunitario, si deve osservare che tale ultima modifica sembra spostare l'accento da un termine statico ("acque di scarico") ad un termine dinamico ("scarico idrico"), per cui si può ritenere che il legislatore italiano abbia voluto specificare che, non appena si esce dalla fase dinamica dello scarico, si ricade in quella, statica, relativa ai rifiuti liquidi.

Se, a questo punto, esaminiamo le disposizioni del testo unico che si occupano di immissioni indirette, verifichiamo agevolmente che vengono riportate senza variazioni rilevanti le stesse norme del D. Lgs 152/1999, senza alcuna modifica dovuta al cambiamento della definizione di <<scarico>>; per cui, le immissioni indirette, come prima, vengono ancora oggi ritenute smaltimento di rifiuti liquidi soggetto alla normativa sui rifiuti, e non scarichi soggetti alla normativa sulle acque. Sembra illuminante, a questo proposito, l'art. 110 del nuovo testo (ricalcato sull'art. 36 D. Lgs 152/1999), il quale si occupa proprio del caso in cui alcune acque reflue pervengano non direttamente, ma come immissione indiretta (tramite autospurgo), in impianti di trattamento di acque reflue urbane; ed usa proprio la dizione **rifiuti costituiti da acque reflue** (cioè, la stessa utilizzata dall'art. 185 per delimitare i campi di applicazione delle due normative):

ARTICOLO 110 D. LGS 152/2006

TRATTAMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

1. **Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.**

2. **In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.**

3. **Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:**

- a) **rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;**
- b) **rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;**

² Questo, del resto, sembra voglia dire il legislatore quando il Governo, tratteggiando gli schemi degli articolati, enuncia il <<superamento della nozione di scarico indiretto>>

- c) *materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.*
4. *L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.*
5. *Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.*
6. *Allo **smaltimento dei rifiuti** di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.*
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

In base alla dizione dell'articolo, appare chiaro che, al di là delle deroghe consentite, un impianto di trattamento di acque reflue è quello che effettua scarichi idrici di acque reflue che gli pervengono in modo diretto, senza soluzione di continuità. Se riceve acque reflue che gli pervengono non direttamente, queste vengono considerate rifiuti liquidi oggetto di <<smaltimento>>, e l'impianto deve, di regola, essere autorizzato, appunto (anche) come impianto di smaltimento di rifiuti. In altri termini, un'acqua reflua immessa direttamente nell'ambiente costituisce uno scarico idrico, mentre diventa rifiuto liquido se viene isolata e separata dallo scarico (diretto).

La conferma più evidente di questo assunto ci viene dalla lettura dell'art. 108 sullo scarico di sostanze pericolose (che ricalca l'art. 34, comma 4 D. Lgs 152/1999), il quale sottopone infatti alla disciplina dei rifiuti le acque reflue che vengono separate dallo scarico generale.

ARTICOLO 108 D. Lgs 152/2006
SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

5. OMISSIS

L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

Ne consegue che, in caso di scarico indiretto (ad esempio tramite autospurgo), si applicherà, sin dalla raccolta, la normativa sui rifiuti; e, in particolare, l'impianto attraverso cui le acque reflue oggetto di scarico indiretto (quindi, rifiuti liquidi) vengono immesse nell'ambiente deve essere, di regola (con le eccezioni previste dall'art. 110) autorizzato come impianto di smaltimento rifiuti.

Insomma, al di là dei cambiamenti terminologici, sembra confermata la situazione immediatamente precedente.

C'è, tuttavia, una rilevante novità proprio a proposito di autorizzazione di scarichi indiretti, che conferma anche essa la conclusione cui siamo appena pervenuti. Verifichiamola attraverso lo schema che segue

Art. 45 D. Lgs 152/1999 Criteri generali	ARTICOLO 124 D. LGS 152/06 CRITERI GENERALI
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente	1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente

<p>autorizzati.</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.</p> <p>Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziali e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto.</p>	<p><i>autorizzati.</i></p> <p><i>2.L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.</i></p> <p><i>Ove <u>uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.</u></i></p>
---	---

Risulta aggiunta, infatti, all'ipotesi del consorzio, quella in cui vi siano alcuni scarichi indiretti effettuati tramite un altro soggetto. Ebbene, in tal caso non si parla di scarico indiretto ma di conferimento di <<acque reflue>> (rifiuti liquidi), e si conferma che, in caso di scarico indiretto, l'obbligo di autorizzazione riguarda chi effettua lo scarico finale e non chi gli ha conferito le proprie acque reflue-rifiuti liquidi (il quale sarà tenuto all'osservanza della normativa sui rifiuti e, comunque, potrà essere chiamato a rispondere in caso che, per sua responsabilità, lo scarico finale violi la normativa sugli scarichi).